

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 15/05/2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

14/058/CU05/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, RECANTE MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E LA GIUSTIZIA SOCIALE. (A.S. 1465)**

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni condividono la necessità del risanamento dei conti pubblici anche attraverso il proprio contributo alle misure di contenimento della spesa pubblica seppure ritengano opportuno evidenziare alcuni punti di importanza notevole al fine di assicurare l'espletamento di servizi rilevanti sul territorio.

Per tale motivo ritengono necessario che il Governo provveda a valutare:

le proposte di recupero di risorse ripropongono ulteriori riduzioni al comparto delle Regioni e degli Enti Locali in misura non equilibrata rispetto a quello dell'Amministrazione centrale in rapporto alla spesa primaria delle pubbliche amministrazioni come dalla seguente tabella:

(dati in miliardi /€)

Comparto	Riduzione di spesa	Spesa Primaria	% spesa primaria
Regioni	0,700	32	4,5%
Enti locali	0,700	69	9,6%
Totale	1.400	101	14,1%
Amministrazioni centrali	0,700	157	22,0%
Totale	2,100	258	

Un modello di intervento che non sembra invertire quanto avvenuto fino ad oggi: le manovre di finanza pubblica si sono fondate prevalentemente per maggiori entrate a beneficio delle amministrazioni centrali e una riduzione della spesa che ha gravato soprattutto sugli enti territoriali e in particolare sulle Regioni.

Pur tuttavia le Regioni e le Province Autonome proseguono nel percorso intrapreso per favorire la crescita e il risanamento dei conti pubblici. Il rispetto da parte del comparto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e il faticoso processo di mantenimento degli equilibri finanziari cui si aggiunge il processo di rientro dei disavanzi in materia sanitaria, peraltro certificati ai tavoli di monitoraggio, ne costituiscono una testimonianza della continuità dell'azione intrapresa.

Pertanto, occorre intervenire in maniera mirata in modo da efficientare la spesa, a partire da quella dell'amministrazione statale, per abbandonare la strada dei tagli lineari che invece sembrerebbe non definitivamente tramontata. Parallelamente a questa esigenza occorre ridefinire un quadro di razionalizzazione della spesa che possa favorire la riduzione della pressione fiscale a livello territoriale ovvero contribuisca ad alimentare accantonamenti destinati al pieno utilizzo dei programmi comunitari garantendone il cofinanziamento.

Fra gli elementi di maggiore criticità del DL 66/2014 occorre evidenziare che:

- L'applicazione delle norme del DL 66/2014 riguardanti i tempi di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni mette in luce l'urgente necessità di aprire un tavolo di confronto Governo – Regioni sul tema più generale della “**riforma del patto di stabilità**” che deve affrontare in primo luogo la problematica dell'esclusione dai limiti del patto dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei, ivi comprese le spese eseguite utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione, per non perdere importanti risorse dell'UE per lo sviluppo e delle spese per investimento finanziate senza ricorso al debito per contribuire all'accelerazione della crescita.
- Non prevede alcun intervento a favore del **Patto Verticale Incentivato per il 2015** nonostante l'importante peggioramento del saldo netto da finanziare anche rispetto ad uno strumento rivelatosi importante ai fini della sinergia istituzionale fra Regioni ed EELL con l'obiettivo del rilancio dell'economia locale e di far fronte ai pagamenti a favore delle imprese;
- Non prevede alcuna disposizione per l'attuazione degli **impegni del Governo relativi alla restituzione dalle Regioni allo Stato delle risorse previste al comma 522 della Legge di Stabilità per il 2014** (560 ml/€ per le RSO);
- Non viene prevista **alcuna misura di copertura in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014**, depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e non finalizzato a misure di copertura di altre spese, per di più avendo utilizzato per definire il contributo regionale al risanamento dei conti pubblici un parametro quale quello dei “consumi intermedi” che non approssima neppure lontanamente i costi standard ovvero le capacità fiscali.
- Appare del tutto irrazionale la norma che prevede due criteri differenti per il riparto fra le Regioni del contributo alla finanza pubblica pari a 500 ml/€: nel caso in cui siano le Regioni ad accordarsi sul riparto in sede di autoordinamento devono tener “*anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati*” mentre in assenza di Accordo fra le Regioni, lo Stato, procederà “*tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione da parte dello Stato*”. Si ritiene questa differenza di trattamento nella suddivisione del contributo priva di ogni logica pertanto che si debba uniformare il criterio.

Ciò premesso le Regioni ritengono di proseguire nel solco della leale collaborazione con il Governo al fine di addivenire ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio 2014, come previsto dall'art. 46, così da raggiungere l'obiettivo indicato dal comma 6 (pari a 500 ml/€ di euro sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto) anche alla luce della conferma da parte del Governo del rispetto dell'impegno assunto ai fini dell'assolvimento delle



prescrizioni di cui all'art. 1, comma 522 della legge di Stabilità per il 2014 (pari a 560 ml/€ di euro per le RSO).

Articoli di particolare interesse per le Regioni e le Province autonome

Si sintetizzano qui di seguito alcune criticità che emergono dall'esame di alcune disposizioni del provvedimento con riferimento al ciclo passivo con esclusione della spesa Sanitaria.

Vi è da segnalare che molte norme del D.L. già cogenti prevedono l'utilizzo della "Piattaforma Certificazione Crediti" nonostante ad oggi la stessa non sia ancora stata implementata per ottemperare a questi nuovi obblighi. Infine, vi sono adempimenti che risultano essere ridondanti rispetto ad altri già previsti in altre norme.

Articolo 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

- Riconoscimento di credito d'imposta, **solo per il 2014**, fino a 80/€ mensili per i redditi annui fino a 25.000/€ e in misura proporzionale fino a 28.000/€.
- Il tema implica la necessità di approfondimenti per le ripercussioni che questa modalità di finanziamento ha per le RSS (vedi emendamenti allegati).

Articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP

- Manovra su IRAP senza alcun coinvolgimento delle regioni (di regionale si nota solo la *erre* nel nome del tributo)
- Il comma 3 dell'art. 2 riduce lo spazio massimo di flessibilità fiscale da 1% allo 0,92%. Apparentemente tale aggiornamento non dispiega effetti sostanziali, dal momento che la risoluzione n. 13/DF del 2008 già chiariva che lo spazio massimo di maggiorazione da parte della Regione, per effetto della riparametrazione aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive ex articolo 1, commi 50, lett. h), e 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria per il 2008) (IRAP), è pari allo 0,92%. L'ambito applicativo della summenzionata risoluzione non interessava anche il settore agricolo e coop. piccola pesca. La ragione per cui l'aumento massimo per il settore agricolo resta determinato in misura pari all'1% (e non pari a 0,92) risiede nel fatto che l'aliquota del settore agricolo, a differenza degli altri settori, non ha subito modifiche dal 2008 al 2009. **Quindi, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2, gli spazi di flessibilità massima in materia di rideterminazione dell'aliquota per il settore agricolo sono rideterminati in modo sostanziale (non più 1,90% + 1,00%=2,90%) a (1,90% + 0,92%=2,82%).**
- Tale condizione riguarda, in particolare, le regioni che ricadono nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Articolo 6 – Contrasto all'evasione fiscale

- Entrate da evasione nel 2015: 2 miliardi (copertura ottimistica sulle entrate)

Articolo 8 – Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

2,1 miliardi di riduzione della spesa di cui:

- 700 regioni (su spesa 32 mld pari al 4,5 % spesa primaria PP.AA.)
- 700 enti locali (su spesa 69 mld pari al 9,6 % spesa primaria PP.AA.)



- 700 amministrazioni centrali (su spesa 157 mld pari al 22% spesa primaria PP.AA.)

Introduce l'obbligo di pubblicare i dati relativi alla spesa per beni e servizi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema previsto da un DPCM da emanarsi entro 30 gg dall'entrata in vigore di questo D.L. sentita la Conf. Unificata.

Tale disposizione, da "armonizzare" con quanto già prevede l'art. 33 del DLGS 33/2013 (soprattutto in modo da stabilire chiaramente una cadenza annuale di pubblicazione rispetto all'indice di tempestività dei pagamenti), appare un ulteriore aggravio rispetto alle già esistenti norme contenute nel d.lgs.163/2006 (codice degli appalti) con riferimento agli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206.

Tale obbligo è elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Trasparenza :

- preventivi e consuntivi per beni e servizi
- tempestività pagamenti (dpcm entro 30gg)
- obiettivi entro 30 gg (per regioni rinvio all'art 46):

Minori riduzioni per :

- a) prezzi più prossimi a quelli di riferimento
- b) minori tempi di pagamento
- c) centrali di committenza

Contratti in essere per beni e servizi:

- a. riduzione del 5% a decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino alla durata dei contratti medesimi
- b. Stipula convenzione con CONSIP nelle more delle nuove procedure di aggiudicazione
- c. Gli atti e contratti in violazione di tali norme sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale del dirigente;
- d. Misure alternative per regioni per risparmi corrispondenti di spesa corrente (non inferiori)
- e. Salvaguardia autonomia regionale

Articolo 9 - Soggetti aggregatori per beni e servizi e prezzi di riferimento

- elenco soggetti aggregatori : CONSIP + 1 centrale di committenza per regione
- ruolo e istituzione tavolo tecnico soggetti aggregatori
- fondo per aggregazione acquisti b/s svolto da soggetti aggregatori 10 mln nel 2015, 20 mln dal 2016 ripartiti con decreto MEF.

Articolo 11 - Riduzione costi riscossione fiscale

- Revisione della remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari effettuate dalle banche mediante deleghe di pagamento. Riduzione di 1/3 per il 2014 e del 40% dal 2015, rispetto al 2013
- Dal 1°ottobre 2014 rafforzamento dei servizi telematici dell'AdE per la riscossione dei tributi
- Coinvolgimento dei professionisti del settore per la riscossione tributaria.

Articolo 13 – Limite del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate
Per le Regioni vengono confermate le modalità di adeguamento previste al c.475 della legge di stabilità 2014 al nuovo limite retributivo.



Articolo 14 – Controllo delle spese per incarichi di consulenza, studi , ricerca e co.co.co

Introduce già per l'esercizio in corso, limiti alle spese per consulenza studi e ricerca. È necessario valutare la coerenza con le norme del DL 78/2010.

- esclusi: università, istituti di formazione, enti di ricerca, enti del SSN
- limiti per 2014 per consulenza studi e ricerca: 4,2% per gli enti con spesa di personale pari o inferiore a 5 mln nel 2012; 1,4% per gli enti con spesa di personale superiore a 5 mln nel 2012.
- limiti per 2014 per co.co.co rispettivamente 4,5% e 1,1%
- rinegoziazione degli incarichi in corso entro 30 gg ai fini di assicurare il raggiungimento dei limiti indicati ai punti precedenti.

Si richiede l'esclusione dal campo di applicazione dell'art. 14 delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa **finanziate da risorse vincolate (Ue e Stato)**

Articolo 15 – Spese per autovetture

- la spesa per autovetture non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (deroga solo per 2014 per contratti in essere). (TAGLIO LINEARE)

Articolo 23 – Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalla amministrazioni locali

Valutare l'opportunità di estendere la possibilità di utilizzare il programma di razionalizzazione predisposto dal Commissario tecnico anche alle società controllate da amministrazioni regionali.

Articolo 24 - Locazioni e manutenzione immobili da parte delle PP.AA.

- parametro mq/ persona finalizzato, fra l'altro, alla riduzione dal 2015 del 50% spesa per locazioni passive (TAGLIO LINEARE) e non inferiore al 30% degli spazi utilizzati negli immobili dello Stato
- le regioni e province autonome possono adottare misure alternative per risparmi di spesa corrente di pari importo alle misure definite dalla norma.

Articolo 25 - Fatturazione elettronica

- anticipazione termini al 31 marzo 2015
- divieto di pagamento per le PP.AA. delle fatture elettroniche prive dei codici identificativi della gara di riferimento (CIG) e del codice di progetto (CUP) per manutenzione straordinaria ecc.

Articolo 26 - Pubblicazione telematica avvisi e bandi

- pubblicazione su GU e spese rimborsate da aggiudicante a stazione appaltante

Articolo 27 - Monitoraggio debiti PP.AA.

piattaforma elettronica : obblighi per PP.AA. e sanzioni per i dirigenti. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure.



Premesso che l'attuazione dell'intera norma comporterebbe per tutte le P.A. di medie e grandi dimensioni, un investimento rilevante, considerando altresì la retroattività della norma (1° gennaio 2014 - con possibili riflessi di incostituzionalità), le stesse disposizioni sono generiche e prive di elementi chiari che consentano una chiara applicazione. Il dettaglio è il seguente:

- **comma 2**

Non è chiaro cosa si intende per *“informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture [...] relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti [...] emesse a partire dal 1.1.2014”* da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti

Non sono inoltre chiariti:

- la cadenza dell'adempimento. In ogni caso impossibile pensare a data entry, per cui occorre prevedere una modalità di scambio.
- Se le informazioni siano da riferirsi a qualunque debito anche se non scaduto.

- **Comma 4**

L'obbligo di pubblicare entro il 15 di ogni mese i dati relativi ai debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni forniture appalti ecc... per i quali *“nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori”* di cui all'art. 4 dlgs 231/92 oltre che rappresentare un incremento dei carichi di lavoro se da effettuarsi manualmente, NON chiarisce quali dati debbano essere pubblicati. Si suggerisce una cadenza trimestrale.

- **Comma 5**

Con riferimento all'obbligo di comunicare gli estremi degli ordini di pagamento dei debiti di cui ai commi 1,2 e 4:

- Non è chiara la frequenza temporale
- L'eventuale data entry manuale comporta incrementi del carico di lavoro, soprattutto in caso di aggiornamento in tempo reale.

Articolo 28 - Monitoraggio certificazioni pagamenti effettuati da PP.AA. con risorse trasferite da regioni

- l'articolo che prevede modalità e tempistica di certificazione e raccolta, tramite Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli enti locali e da altre PPAA con risorse trasferite dalle regioni a seguito estinzione debiti elencati nel piano di pagamento non determina oneri per la finanza pubblica.

Valgono analoghe considerazioni espresse per l'articolo 27, con l'aggravante che parrebbe emergere una specifica volontà che attribuisce alle Regioni il ruolo di Hub funzionale per certificare tutti i pagamenti effettuati delle pubbliche amministrazioni con risorse provenienti dai bilanci regionali!!!! Una norma del genere rappresenta anche un doppio rispetto agli adempimenti di certificazione in capo a tutte le P.A.

La previsione secondo cui *“con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni”* risulta di difficile applicazione.



Articolo 31 – Finanziamento dei debiti EE.LL. nei confronti delle partecipate

- Incremento di 2 mld/€, per il 2014, del fondo destinato agli EE.LL. ex DL 35/2013 per pagamento dei debiti al 31/12/2013 verso le proprie partecipate
- Sarebbe opportuno che tale norma sia applicabile anche al finanziamento dei debiti delle Regioni nei confronti delle società partecipate.

Articolo 32 - Incremento fondo ex DL 35/2013 per debiti liquidi certi ed esigibili

- Incremento di 6 mld (liquidi al 31 dicembre 2013 e fuori bilancio)
- 600 mln per anticipo manovre fiscali per pagamenti settore sanità
- Decreto MEF entro il 31 luglio 2014 per distribuzione fra regioni e EE.LL. sentita la Conferenza Unificata.

Articolo 34 - Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

- ammessi pagamenti dei debiti dal 01.01.2013 all' 08.04.2013 (sanatoria)

Articolo 35 – disposizioni dirette a garantire il rispetto tempi di pagamento dei debiti sanitari

- Procedure stringenti per tutti
- 770 mln per il pagamento dei debiti sanitari
- In sede di Tavolo di monitoraggio di verifica degli adempimenti sanitari anche le regioni che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità sono tenute a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico – finanziarie idonee a garantire dal 2014 il rispetto dei tempi di pagamento.
- Le Regioni che non hanno partecipato alle verifiche di cui all'art.3 del DL 35/2013, con riferimento agli enti del SSR, sono tenute a trasmettere gli elementi necessari alla verifica del rispetto dei tempi di pagamento.
- Integrazione dell'ordinamento vigente in materia di impignorabilità delle somme destinate al finanziamento dei LEA per superare gli aspetti di incostituzionalità di cui alle sentenze Corte Costituzionale 186/2013; 285/2013;

Articolo 36 – Debiti dei Ministeri

Stanziati:

- 250 mln/€ per l'anno 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi, esigibili al 31/12/2012 del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali;
- 300 mln/€ per il 2014 per i debiti dei Ministeri maturati al 31/12/2012.

Cessione crediti:

- **Articolo 37 – Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati**
Per la cessione di crediti di parte corrente certi. Liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi del DL 185/2008 è prevista la concessione della garanzia dello Stato.
I pagamenti dei debiti di parte corrente ceduti non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.
- **Articolo 38 – semplificazione adempimenti amministrativi cessione crediti tramite piattaforma elettronica**
- **Art.39 – crediti compensabili**
- **Art.40 – termine notifica cartelle esattoriali ai fini compensabilità con crediti certificati**



Articolo 41 - Attestazione tempi di pagamento

- Dall'esercizio 2014 ai bilanci consuntivi o di esercizio è allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo i termini previsti e le misure da adottare per sopperire a questa criticità. Le amministrazioni che sulla base dell'attestazione registrano tempi medi superiori ai 90 gg nel 2014 e 60 gg nel 2015 rispetto a quanto disposto dalla legge non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo / contratto.
- Le regioni, con riferimento agli enti del SSN, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti una relazione contenente i tempi di pagamento e le iniziative idonee per favorire il rispetto dei tempi di pagamento delle normativa UE. È adempimento regionale al Tavolo di monitoraggio.

Articolo 42 - Registro delle fatture

- Viene introdotto l'obbligo del registro delle fatture dal 1° luglio 2014 integrato nel sistema informativo contabile, che nel caso di alcune regioni è già implementato. Tuttavia considerato che tutte le informazioni richieste da questa norma non sono attualmente gestite dal registro potrebbe essere difficile ottemperare a quanto previsto entro il 1 luglio 2014. **Il termine di scadenza è troppo breve. Occorre spostare dal 1 gennaio 2015.**

Articolo 44 - Tempi di erogazione fra PP.AA.

- entro 60 gg dalla definizione delle condizioni per l'erogazione (eccezioni per RSS e SSN)
- nessuna previsione dalla decorrenza dell'incasso e limiti del patto di stabilità

Articolo 45 - Ristrutturazione debiti regioni

- previsti per alcune regioni (quelle che hanno rimborsi verso lo Stato) risparmi da indirizzare alla copertura (prioritariamente) dei rimborsi del DL 35/2013
- prevista procedura per riacquisto bond in alcuni casi specifici

Articolo 46 - Tagli alle regioni e province autonome

- **RSS 200 milioni**
- **RSO 500 milioni**
Per il 2014 aggiuntivi a quanto già previsto dalla legislazione vigente
- **750 mln dal 2015 per RSO**
- tenendo conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE e incidenza acquisti centralizzati
- accordo in Conferenza Stato/Regioni entro il 31 maggio 2014 per il 2014 e il 31 ottobre per gli altri anni successivi. In mancanza di accordo la suddivisione del contributo al contrario di quanto previsto in sede di autocoordinamento delle regioni avviene sulla base del PIL e popolazione. Tali parametri oltre a essere differenti rispetto al caso di autocoordinamento delle regioni sono incongruenti rispetto al fatto che il tetto di spesa è sulla spesa storica.

Articolo 48 - Edilizia scolastica

- 122 milioni di esclusioni dal PSI per gli EE.LL. che realizzino interventi destinati all'edilizia scolastica. I Comuni beneficiari sono individuati con DPCM entro il 15 giugno 2014
- FSC 2014 - 2020 per 300 mln per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previa verifica risorse su programmazione 2007 - 2013 e stanziamenti sul programma infrastrutture strategiche.



- Sarebbe opportuno escludere dal patto di stabilità anche le spese sostenute dalle Regioni per interventi di edilizia scolastica (Conferenza delle Regioni del 24 aprile scorso).
La richiesta era stata avanzata più volte dalle Regioni in documenti ufficiali, a partire dal documento congiunto con Anci e Upi del 7 luglio 2011 fino al documento recante parere sul DL 104/2013 approvato dalla Conferenza il 17 ottobre 2013.

Articolo 49 - Riaccertamento straordinario dei residui

- a cura del MEF (nessun coinvolgimento delle regioni) entro il 31 luglio 2014. Definizione della procedura in relazione alla natura del residuo

Roma, 15 maggio 2014



PROPOSTE EMENDATIVE

Emendamento n. 1

Art. 1

Dopo il comma 7 dell'art 1 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 è inserito il seguente:

"7-bis. In considerazione di quanto disposto dal successivo art 46, l'ammontare complessivo dei crediti di cui al precedente comma 1 non rileva per la determinazione delle singole partecipazioni erariali dovute alle Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano."

Emendamento n. 2

Articoli 8 e 9

Gli articoli 8 e 9 sono soppressi.

In subordine:

All'art.8, comma 8, lettera a), dopo le parole "ad oggetto acquisto e fornitura di beni e servizi" inserire le parole "ad esclusione dei servizi minimi di Trasporto Pubblico locale e regionale, in tutte le modalità eserciti, ".

All'art. 9, comma 2, il periodo "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative." è sostituito dal seguente "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo."

Emendamento n. 3

Art. 15

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autoveicoli utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dai servizi ispettivi fitosanitari, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla Protezione civile o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i



servizi sociali, sanitari e veterinari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, della difesa del suolo e del territorio e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”.

Emendamento n. 4

Art. 46

1. Al comma 6 dell'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "e le Province autonome di Trento e Bolzano" e le parole: "e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "a statuto ordinario";
- b) al secondo periodo, le parole: "e Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "a statuto ordinario”.

Emendamento n. 5

Articolo aggiuntivo

2. Dopo l'articolo 50, è inserito il seguente:

"Art. 50bis (*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.”.

